

REGOLAMENTO REGIONALE 7 agosto 2017, n. 16

Regolamento sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla LR. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1167 del 18 luglio 2017 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Attività ispettiva in sanità

1. La Regione Puglia esercita l'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo nei confronti delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata, nonché delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate, ai sensi dell'art.39, lett.b) della legge regionale del 30 dicembre 1994 n.38, mediante il Servizio ispettivo istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta Regionale.
2. Il Servizio ispettivo esercita l'attività ispettiva di cui al comma 1 su atti e fatti di gestione in materia sanitaria attraverso la struttura prevista al successivo articolo 3, in raccordo con le strutture amministrative competenti della Regione Puglia, con particolare riferimento alla struttura regionale responsabile della Prevenzione della Corruzione a norma della legge 6 Novembre 2012, n.190. La Sezione Ispettiva svolge altresì attività ispettiva nei confronti delle strutture interne della Regione operanti nel settore sanitario e sociosanitario, in relazione agli ambiti in cui si esplica la gestione amministrativa ad esse affidata.
3. L'attività ispettiva disciplinata nel presente regolamento riguarda, a mero titolo semplificativo e non esaustivo:
 - eventuali fenomeni di frode;
 - la conformità alla normativa applicabile nonché la regolarità amministrativa dei procedimenti;
 - l'efficacia ed efficienza delle attività operative;
 - l'attendibilità delle informazioni contabili e di bilancio degli enti del SSR;
 - presunti casi di malasanità e/o disservizi a danno degli utenti;
 - qualsiasi situazione che configuri una lesione dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione in ambito sanitario;
 - requisiti delle strutture private accreditate e qualità dei servizi offerti.
4. L'attività è svolta nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, avuto particolare riguardo alla valorizzazione di ogni forma di collaborazione ed al rafforzamento del ruolo degli organi di controllo interno dei soggetti controllati. L'attività ispettiva e di vigilanza disciplinata dal presente regolamento si configura come di "secondo livello" in quanto non sostituisce l'ordinaria attività di verifica e di controllo attribuita dalla vigente normativa alle altre strutture regionali competenti, ma si pone l'o-

biiettivo di fornire maggiori rassicurazioni sul corretto e regolare funzionamento del sistema di gestione e controllo posto a presidio del servizio sanitario e socio-sanitario regionale pugliese.

5. L'attività ispettiva ivi disciplinata riguarda principalmente la verifica amministrativa e contabile della regolarità del procedimento esaminato rispetto alle norme di legge, tuttavia gli ispettori potranno realizzare specifiche procedure di verifica ritenute appropriate. Essa viene ordinariamente esercitata nei confronti di tutte le strutture del servizio sanitario e socio-sanitario regionale o di alcune tipologie di esse in conformità alle previsioni normative ed al piano annuale dell'attività ispettiva di cui all'articolo 2.
6. L'attività ispettiva può essere attivata, altresì in via straordinaria dal Dirigente del Servizio Ispettivo di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale, in presenza di fattispecie di particolare gravità ed urgenza oggetto di segnalazioni, esposti, denunce, notizie apprese da fonti di stampa o da altri organi di informazione. Le segnalazioni, esposti e denunce in ambito sanitario e socio-sanitario sono annotate in ordine cronologico nell'apposito registro di protocollo riservato istituito presso il Servizio ispettivo, che è sottratto all'accesso. La richiesta del Presidente della Giunta regionale di attivazione dell'ispezione indirizzata al dirigente del Servizio ispettivo, segue motivatamente l'ordine di priorità delle ispezioni di carattere straordinario, sulla base delle segnalazioni contenute nel registro che *prima facie* appaiono fondate e rilevanti.

Articolo 2

Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria

1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente il Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria (di seguito piano), predisposto dal Servizio ispettivo.
2. Il piano individua le aree prioritarie di intervento che formano oggetto dell'attività ispettiva tenendo conto dei settori di maggior sensibilità e criticità del sistema sanitario e socio-sanitario regionale e degli standard di organizzazione e funzionamento delle aziende e degli enti del sistema sanitario e socio-sanitario regionale.
3. Il piano viene redatto tenendo conto della metodologia e delle disposizioni contenute nella legge 6 Novembre 2012, n.190, in modo tale che il Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria integri il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Puglia per le attività previste con riferimento alle strutture regionali incardinate nel Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, alle Aziende e Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.)
4. Il piano può essere modificato nel corso dell'anno con il medesimo procedimento previsto per la sua approvazione. In sede di prima applicazione, il Piano è predisposto entro sessanta giorni dalla operatività della struttura amministrativa incardinata presso la Segreteria generale della Presidenza.

Articolo 3

Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.)

1. Il Servizio ispettivo competente presso il Segretariato Generale del Presidente si avvale del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (di seguito N.I.R.S.) così formato:
3 (tre) dirigenti o funzionari di categoria D, dei quali: uno con profilo giuridico-amministrativo appartenente al ruolo regionale; uno con profilo sanitario e socio-sanitario e uno con profilo economico-contabile appartenenti ai ruoli della Regione o di Agenzie strategiche, compresa l'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia-A.Re.S., o di altri enti regionali o di aziende ed enti del S.S.R. della Puglia;
1 (un) componente con funzioni di coordinamento, individuato tra gli iscritti nell'Elenco di cui al successivo art. 4.

2. La nomina dei quattro componenti del N.I.R.S. è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, con cadenza triennale. La nomina non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle verifiche ispettive.
3. L'attività ispettiva svolta dai componenti del N.I.R.S., che rivestono la qualità di dipendente di una delle amministrazioni/enti indicati al comma 1 è considerata attività di servizio a tutti gli effetti, anche assicurativi. Per l'attività da svolgere all'esterno della sede ordinaria di lavoro si applicano gli istituti contrattuali previsti per il servizio fuori sede del personale regionale.
4. Sulla base di apposite convenzioni, nei casi di particolare rilevanza e complessità dell'ispezione, i quattro componenti del N.I.R.S. possono essere affiancati da ulteriori figure professionali messe a disposizione dal Comando Regionale della Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, eccezion fatta per il solo rimborso delle spese documentate.

Articolo 4 **Componenti temporanei del N.I.R.S**

1. Il Dirigente del Servizio ispettivo, nei casi di motivata opportunità in relazione alla specificità delle ispezioni da svolgere, può nominare quali componenti temporanei del N.I.R.S. specifiche figure professionali, scelte tra gli iscritti in apposito Elenco in base al tipo di professionalità richiesta.
2. Il Dirigente del Servizio ispettivo conferisce gli incarichi di cui al comma precedente secondo principi di imparzialità ed obiettività, tenendo conto delle attitudini, della professionalità e dell'esperienza degli iscritti nell'Elenco.
3. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco dei componenti temporanei del N.I.R.S.:
 - i magistrati, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, collocati in quiescenza che dichiarino di accettare di prestare la loro attività occasionale e temporanea a titolo gratuito, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese documentate;
 - i dipendenti di pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio e specificate nell'Avviso pubblico in base alle professionalità richieste;
 - i dipendenti di aziende ed enti del S.S.R. di altre Regioni.
4. L'Elenco è formato ed aggiornato dal Dirigente del Servizio ispettivo previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico sul Portale istituzionale della Regione nella sezione Amministrazione trasparente/Organizzazione, nonché sul Portale regionale della salute www.sanita.puglia.it. nella sezione Bandi e Avvisi/Aggiornamento Albo N.I.R.S
5. Lo schema di Avviso pubblico, predisposto dal Servizio ispettivo, è approvato dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente. Esso definisce criteri e modalità per la formazione dell'Elenco e per la sua utilizzazione ai fini del conferimento degli incarichi, nonché le 'modalità di presentazione delle domande e i requisiti di iscrizione, avendo particolare riguardo ad indicare le specifiche professionalità ed esperienze richieste. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per il conferimento dell'incarico di componente temporaneo del N.I.R.S. L'iscrizione nell'Elenco non fa sorgere in capo all'iscritto alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine al conferimento dell'incarico.
6. Il richiedente l'iscrizione nell'Elenco, all'atto della presentazione della domanda, deve autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - di non aver in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965;
 - di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati in danno della P .A. che incidono sulla moralità professionale;

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
 - di non aver subito provvedimenti disciplinari; -di non avere situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o di conflitto di interessi con la Regione Puglia come previste dall'ordinamento giuridico e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 - di obbligarsi ad accettare al momento del conferimento dell'incarico le condizioni e gli obblighi stabiliti dall' Avviso pubblico;
 - di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione e di essere a conoscenza che la Regione potrà disporre la cancellazione dall'Elenco ove le modifiche comportino tale effetto;
 - di essere consapevole che l'inserimento nell'Elenco non dà titolo a ricevere l'incarico e può cessare in qualsiasi momento a seguito di rinuncia all'iscrizione o nei casi di cancellazione e decadenza previsti dall' Avviso pubblico e dal presente Regolamento.
7. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, il Dirigente del Servizio ispettivo avvia le procedure per la formazione dell'Elenco entro un mese dal suo insediamento. Entro sei mesi dalla data di scadenza del termine previsto dall'Avviso pubblico il Dirigente, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria delle domande di iscrizione pervenute, approva l'Elenco con atto dirigenziale che successivamente viene pubblicato sul Portale regionale della salute www.sanita.puglia.it. L'Elenco è aggiornato con cadenza triennale e resta valido sino all'approvazione del successivo". All'atto dell'accettazione dell'incarico, l'iscritto dovrà:
- attestare con autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 la permanenza dei requisiti richiesti dall' Avviso pubblico e l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, di diritto o di fatto, o di conflitto di interessi rispetto alla specifica ispezione; la mancata comunicazione comporta, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, la decadenza dall'incarico e la cancellazione dall'Elenco;
 - obbligarsi a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR 4 luglio 2014 n. 1423 e successive modifiche o integrazioni;
 - obbligarsi a dare immediata comunicazione al Servizio ispettivo in caso di rinuncia, dimissioni, collocamento in aspettativa o di pensionamento, nonché nei casi di eventuale sopravvenienza di impedimenti soggettivi allo svolgimento della prestazione, ivi comprese le situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità; la mancata comunicazione degli impedimenti sopravvenuti comporta la decadenza dall'incarico e la cancellazione dall'Elenco.
8. La decadenza da componente temporaneo del N.I.R.S. e la cancellazione dall'Elenco è disposta dal Dirigente del Servizio ispettivo con atto dirigenziale ed è comunicata all'amministrazione/ente di appartenenza.

Articolo 5

Attività ispettiva straordinaria

- 1 Le verifiche ispettive straordinarie sono disposte dal Dirigente del Servizio ispettivo ed effettuate N.I.R.S. eventualmente integrato da ai sensi dell'art. 3 comma 4 o dell'art. 4 comma 1, previa -ove occorra - autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dell'incaricato.
- 2 La nota dirigenziale che dispone la verifica straordinaria costituisce titolo legittimante lo svolgimento dell'ispezione e determina l'obbligo per la struttura da ispezionare di consentirne l'esecuzione.
- 3 Il Dirigente del Servizio ispettivo sovrintende l'attività del N.I.R.S. valutando la qualità delle sue prestazioni e relaziona al Presidente sulle soluzioni per ottimizzare la capacità del Nucleo di conseguire risultati operativi di rilievo.

Articolo 6

Modalità di esercizio dell'attività ispettiva

1 L'attività ispettiva è articolata in tre fasi:

- a) fase istruttoria, dedicata allo studio e all'approfondimento del contesto normativo ed amministrativo di riferimento;
- b) fase di indagine in senso stretto, riservata agli accessi presso la struttura ispezionata per il reperimento e la consultazione di documenti, atti, registri, per la ricognizione di luoghi, strutture, impianti e per l'esame/riscontro di informazioni, dati o elementi comunque acquisiti;
- c) fase conclusiva, dedicata all'elaborazione della relazione ispettiva.

2 Nella fase istruttoria di cui alla lett. a), i componenti del N.I.R.S. sono tenuti a prendere cognizione dell'attività, dell'organizzazione, delle finalità istituzionali e della normativa riguardante la struttura da verificare.

3 Nella fase di indagine di cui alla lett. b), i componenti del N.I.R.S. sono tenuti all'atto del primo accesso presso la struttura a qualificarsi mediante esibizione della nota dirigenziale che dispone la verifica ispettiva e di un valido documento di riconoscimento. Il suo svolgimento deve essere sobrio ed improntato all'insegna della cortesia, della collaborazione e della riservatezza, evitando interferenze con il normale andamento delle attività della struttura sottoposta a verifica.

4 Le procedure di verifica vengono definite dai componenti del nucleo sulla base di opportune check-list approvate dal Dirigente del Servizio ispettivo.

5 I soggetti controllati hanno l'obbligo, entro i termini fissati nella richiesta del N.I.R.S., di fornire le informazioni e la documentazione indicate e di consentire l'accesso nei locali. In mancanza, il Dirigente del Servizio ispettivo solleciterà il legale rappresentante della struttura ad ottemperare nel rispetto degli obblighi normativi e contrattuali. L'eventuale rifiuto, anche conseguente all'eccepiteo smarrimento o al non rinvenimento dei documenti richiesti, deve essere verbalizzato. Nel caso in cui i documenti non consegnati fossero ritenuti determinanti ai fini dell'individuazione di una criticità rilevante ovvero della prova della configurazione di ipotesi di danno erariale e/o di reato, il Dirigente del Servizio ispettivo valuterà la necessità di segnalare il fatto alle competenti autorità.

6 L'ARESS e gli Uffici Regionali incardinati presso l'Assessorato alle Politiche per la salute devono supportare per le materie di propria competenza, ove richiesto, gli ispettori del NIRS e l'attività del Servizio Ispettivo fornendo le informazioni e/o la documentazione richiesta entro 15 giorni. In caso di inottemperanza o di ingiustificato ritardo nel fornire il supporto richiesto, da parte dei suddetti organismi, l'inottemperanza alla presente disposizione costituirà elemento di valutazione negativa in sede di verifica delle performances nei confronti dei responsabili della competente struttura.

7 Qualora nel corso dell'attività ispettiva, ordinaria e straordinaria, il N.I.R.S. riscontri l'esistenza di fatti di particolare gravità, ne dà tempestiva comunicazione al Dirigente del Servizio ispettivo, che ne informa il Presidente della Giunta. Detta comunicazione non esonera dal predisporre la relazione conclusiva .

Articolo 7

Relazione conclusiva

1 L'attività ispettiva, sia ordinaria che straordinaria, si conclude con una relazione del N.I.R.S. sottoscritta per attestazione della conclusione dell'attività anche dal Dirigente del Servizio ispettivo.

2 La relazione conclusiva dell'attività ispettiva prevista dal Piano annuale è trasmessa entro il 15 marzo dell'anno successivo al Presidente della Regione per la presa d'atto da parte della Giunta Regionale, nonché al legale rappresentante dell'Azienda sanitaria o altra struttura ispezionata, al Collegio dei revisori dei conti o sindacale di queste ultime e agli eventuali organi, amministrazioni o soggetti coinvolti.

3 La relazione conclusiva della verifica ispettiva straordinaria è trasmessa al Presidente della Giunta

Regionale entro il termine di cui al Regolamento regionale n. 13 del 4/6/2015: il termine resta sospeso per il periodo necessario all'acquisizione da parte del N.I.R.S. della documentazione e delle informazioni richieste. Entro sessanta giorni dalla sua ricezione il Presidente riferisce alla Giunta Regionale.

4 La relazione conclusiva deve contenere una rappresentazione oggettiva dei fatti riscontrati, evidenziare le illegittimità e irregolarità rilevate ed astenersi da valutazioni o giudizi inerenti all'elemento psicologico dell'agente. Tali accertamenti spettano, eventualmente, all'Autorità giudiziaria competente. La relazione contiene una motivata valutazione dell'oggetto della verifica con l'indicazione delle misure da adottare per eliminare le illegittimità e/o criticità, nonché specifiche proposte, ove ne ricorrano i presupposti, per l'applicazione delle sanzioni previste.

5 Nel caso in cui illegittimità e/o irregolarità di gestione vengano riscontrate nei confronti di aziende o enti del Servizio Sanitario Regionale, la mancata tempestiva adozione di provvedimenti in autotutela ovvero di interventi correttivi da parte del Direttore generale dell'Azienda costituisce elemento di valutazione dello stesso in sede di verifica dei risultati di gestione e, nei casi più gravi di violazione di leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialità, costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e delle previsioni del contratto di lavoro di diritto privato.

6 Nel caso in cui illegittimità e/o irregolarità di gestione vengano riscontrate nei confronti di strutture private accreditate con il S.S. R., il Servizio ispettivo provvederà a darne comunicazione alla Sezione regionale competente in materia di accreditamenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

7 In caso di denuncia penale il Dirigente della Sezione competente dovrà tempestivamente darne notizia al Presidente della Giunta Regionale. La denuncia penale costituisce atto autonomo rispetto alla relazione ispettiva.

8 Nel caso in cui vengano rilevate illegittimità e/o irregolarità che configurino ipotesi di danno erariale, in applicazione dell'art. 6 della legge 1291/1962, la denuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti avverrà a cura del Dirigente della Sezione competente, che ne darà tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.

Articolo 8

Tutela legale e copertura assicurativa

1 Ai componenti del N.I.R.S., anche temporanei, si applica la medesima disciplina sul patrocinio legale ed il rimborso degli oneri difensivi vigente per i dipendenti regionali.

2 Ai fini della responsabilità civile verso terzi, la Regione Puglia garantirà la copertura assicurativa dei componenti del N.I.R.S. per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico ricevuto, con esclusione della responsabilità civile riconducibile a condotte dolose o gravemente colpose

Articolo 9

Tutela della privacy

1 I componenti del N.I.R.S. svolgono le verifiche ispettive nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali" e successive modificazioni.

2 I dati personali acquisiti nell'ambito delle verifiche ispettive sono trattati esclusivamente per scopi strettamente collegati con l'esercizio delle medesime attività e sono conservati in modo tale da non renderli accessibili al pubblico.

3 I componenti del N.I.R.S. sono tenuti al massimo riserbo rispetto al contenuto dei documenti visionati e delle informazioni apprese nello svolgimento dell'attività ispettiva.

Articolo 10

Diritto di accesso alle informazioni sull'attività ispettiva

- 1 Eventuali richieste di accesso alle informazioni o agli atti dell'attività ispettiva devono essere formulate per iscritto al Dirigente del Servizio ispettivo.
- 2 L'attività ispettiva è coperta da riservatezza fino alla sua conclusione. Nel caso in cui le richieste siano riferite ad attività ispettiva in corso di svolgimento, il Dirigente del Servizio ispettivo ne differisce l'accesso alla conclusione del procedimento.

Articolo 11

Pubblicazione e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento regionale del 4 gennaio 2005 n. 1 e ss.mm.ii.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 7 Agosto 2017

EMILIANO

Sommarario

Articolo 1	1
Attività ispettiva in sanità	1
Articolo 2	3
Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria	3
Articolo 3	4
Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.)	4
Articolo 4	5
Componenti temporanei del N.I.R.S	5
Articolo 5	7
Attività ispettiva straordinaria	7
Articolo 6	8
Modalità di esercizio dell'attività ispettiva	8
Articolo 7	9
Relazione conclusiva	9
Articolo 8	10
Tutela legale e copertura assicurativa	10
Articolo 9	11
Tutela della Privacy	11
Articolo 10	11
Diritto di accesso alle informazioni sull'attività ispettiva	11
Articolo 11	11
Pubblicazioni e abrogazioni	11